



STUDIO LEGALE DI VEROLI

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la Sig.ra **Sara Albano** (C.F. LBNSRA02M47H282O), nata a Rieti il 7/08/2002 ed ivi residente in via Degli Olmi n.9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla Segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

– **Ricorrente**

Contro

- **Il Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in Viale Trastevere n.76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale, amministrativa e operativa in via Magnanelli n.6/3 - Cap 40033, Casalecchio di Reno (Bologna), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – sede di Rieti**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Rieti in Via Angelo Maria Ricci n.35/A; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro n.5; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza" S. Andrea**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via di Grottarossa n.1035; **Università degli Studi di Roma "La Sapienza", - Polo Pontino**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via Corso della Repubblica n. 79; **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via Montpellier n.1; **Università degli Studi di**



Perugia, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Perugia presso il Piazzale Gambuli n.1; **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Terni in Via Cesare Mazzieri n.3; **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Firenze in Via Largo Brambilla n.3; **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede ad Aquila presso il Piazzale Salvatore Tommasi n.1; **Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Bologna in Via Irnerio n.49; **Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Ravenna in Via Alfredo Baccarini n.27; **Università degli Studi di Bologna – sede a Forlì**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Forlì in Via Giuseppe Massarenti n. 9; **Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Chieti in Via dei Vestini n.31; **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Milano in Via Festa del Perdono n. 7; **Università degli Studi di Milano “Bicocca”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Milano in Via Cadore n.48; **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Padova in Via Giustiniani n.2; **Università degli Studi di Padova- sede di Treviso**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Treviso in Via Riviera Santa Margherita n. 76; **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Pavia in Via Ferrata n.5; **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Torino in Via Corso Bramante n.88; **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Verona in Via Ludovico Antonio Scuro n.10; **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Ferrara in Via Savonarola n. 9; **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Pisa in Via Roma n.55/Edificio 57; **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Trento in Via S.Maria Maddalena n.1; **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Genova presso il Viale Benedetto XV n.7; **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Napoli in Via Sergio Pansini n.5; **Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” – sede di Napoli**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Napoli in Via Santa Maria di Costantinopoli n. 104; **Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”- sede di Caserta**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Caserta in Via Maggiore Salvatore Arena; **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Siena in Via Bianchi di Sotto n.55; **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Brescia presso il Viale Europa n.11; **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Parma in Via Gramsci n.14; **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Modena in Via Largo del



Pozzo n.71; **Università degli Studi del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede in Piemonte in Via del Duomo n.6; **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Trieste in Via Strada di Fiume n.447; **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Udine in Via delle Scienze n.206; **Università degli Studi Politecnica Delle Marche**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede da Ancona in Via Tronto n.10/A; **Università degli Studi dell'Insubria**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Varese in Via Guicciardini n.9; **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Bari in Via Policlinico Piazza Umberto I n. 1; **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Palermo in Via del Vespro n.131; **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Foggia in Via Luigi Pinto 1; **Università degli Studi di Palermo – indirizzo tecnologico MEDIT-**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Palermo in Via Luigi Russo n.1; **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Salerno in Via Salvatore Allende; **Università degli Studi di Salento**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Salento presso Piazza Tancredi n. 7, **Università degli Studi di Bari – sede di Taranto**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Taranto in Piazza Ebalia n.10; **Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Basilicata in Via Nazario Sauro n.85; **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Campobasso in Via F. de Sanctis; **Università degli Studi della Calabria – tecnologia digitali**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Calabria in Via Pietro Bucci; **Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Catanzaro presso Viale Europa; **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Cagliari in Via Università n.40; **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede di Messina in Via Consolare Valeria n. 125; **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Catania in Via S. Sofia n.78; **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Sassari presso il Viale Italia n.39; **tutte domiciliate per legge presso l'Avvocatura Generale dello stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;**

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Luca Buccarella**, residente a Roma Via Pellaro n.106, 00178 Roma (RM);
- **Irene Ginevra Patano**, residente a Milano in Piazza Emilia n.5 (cap.20129);
- **Asia Fuschini**, residente a Ortona (CH) in Contrada Postilli n.32 (cap.66026);

- **Controinteressati**

§§



per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, della **“graduatoria unica nazionale”** del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata in data **28/09/2021** sul sito *www.accessoprogrammato.miur.it* attraverso il portale *www.universitaly.it*, laddove la ricorrente risulta collocata con il punteggio di 35.4 e, quindi, oltre l'ultimo posto utile all'ammissione al corso nonché ai successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale, previa declaratoria del diritto della stessa a iscriversi al suddetto corso (**doc.1**);
- per quanto di ragione, **dell'elenco pubblicato** - prima della graduatoria definitiva - **in data 17/09/2021** sul sito *www.accessoprogrammato.miur.it* attraverso il portale *www.universitaly.it*, con il punteggio dei candidati (tramite il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova (**doc.2**);
- per quanto di ragione, della **schermata personale con l'esito della prova oltre alla relativa scheda di valutazione** pubblicata in data 24/09/2021 sul sito *www.accessoprogrammato.miur.it* attraverso il portale *www.universitaly.it* (**doc.3**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.730** e dei relativi allegati, pubblicato in data **25/06/2021** da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022 (**doc.4**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.740 del 25/06/2021 e del successivo decreto n.1071 dell'1/09/2021** (e dei relativi allegati), pubblicati da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e aventi a oggetto la definizione dei posti disponibili provvisori e definitivi per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 (**doc.5 e 6**);
- per quanto di ragione, del **Bando di concorso** dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di cui al Decreto Rettorale n.1770 **dell'1/07/2021** - con i relativi allegati -, con cui è stato disposto l'accesso programmato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma – Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Corso di laurea E – Polo Pontino) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) Classe LM-



41; Medicina e chirurgia High Technology (Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Odontoiatria e protesi dentaria (Roma - Policlinico Umberto I) Classe LM-46 oltre a di tutti i provvedimenti in essi richiamati e le pregresse delibere non conosciute (**doc.7**);

- per quanto di ragione, delle **deliberazioni** dagli estremi ignoti di cui all'art.3 L.n.264/1999, adottata dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022;
- per quanto di ragione, **dell'accordo assunto** in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4/08/2021 (repertorio atti 148/CSR), in merito alla determinazione del fabbisogno *“per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”* (**doc.8**);
- per quanto di ragione, del **Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021** recante le *“linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019 – 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* laddove prevede che gli Atenei non possono erogare *“oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza”* (**doc.9**);
- per quanto di ragione, della **prova di ammissione** consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3/09/2021, con particolare riferimento alle domande nn.2, 21, 23 e 56 (**doc.10**);
- per quanto di ragione, **dell'avviso** del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 20/05/2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a accesso programmato per l'a.a.2021/2022 (**doc.11**);
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui è stata costituita la Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a.2021/2022;
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché quelli con cui sono state predisposte le prove e tutta la documentazione del concorso;



- per quanto di ragione, **dei verbali** dagli estremi ignoti della Commissione dell'Università presso la quale ha svolto la prova la ricorrente e di quelli di correzione degli elaborati redatti da CINECA;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, relativamente alla menzionata procedura concorsuale, anche se ad oggi non conosciuti e comunque lesivi.

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

§§

FATTO

1. Con il **Decreto n.730** del 25/06/2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022 prevedendo che il superamento di un'unica e apposita prova d'esame a livello nazionale predisposta da una commissione di esperti con "*comprovata competenza in materiale*" (cfr. già doc.4).
2. Nel predetto decreto il MUR ha confermato le date per le prove (di cui al precedente avviso del 19/05/2021) e stabilito che la predetta prova di ammissione avrebbe avuto a oggetto la risoluzione di 60 quesiti in 100 minuti con 5 possibili opzioni di risposta, tra cui il candidato ne avrebbe dovuta individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale (12 quiz), ragionamento logico (10 quiz); biologia (18 quiz); chimica (12 quiz); fisica e matematica (8 quiz).
3. L'art.8 del predetto Decreto stabilisce infine che risultano IDONEI e vengono inseriti in graduatoria i candidati che hanno ottenuto alla prova un punteggio minimo di 20 punti (mentre quelli non idonei "*non sono inseriti in graduatoria*")¹ attribuiti secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa.
4. Con il **Decreto n.740 del 25/06/2021** il MUR ha poi precisato che i "*posti provvisori*" per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022 sono "*determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta*

¹ In caso di parità di punteggio l'art.8 c.9 del Bando stabilisce che "prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.



formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo le tabelle allegate” e “non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta da presente decreto” (cfr. già doc.5).

5. Con **accordo del 4/08/2021** (repertorio n.148/CSR), assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato determinato poi il **fabbisogno** per il Servizio sanitario nazionale, per l'a.a.2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie (cfr. già doc.8).
6. In seguito, con il successivo **decreto n.1071 dell'1/09/2021**, il MUR ha determinato i posti definitivi disponibili a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) nel numero di **14.332 unità** (e i posti per i candidati dei Paesi non UE residente all'estero di 1.017 unità) da ripartire secondo le tabelle allegate al predetto decreto (cfr. già doc.6).

*

7. Tenuto conto di ciò, per l'a.a.2021/2022, con **Decreto Rettorale n.1170 dell'1/07/2021** l'Università “La Sapienza” di Roma ha disposto il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma – Azienda Policlinico Umberto I, Corso di laurea E – Polo Pontino), **Medicina e chirurgia** (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea), **Medicina e Chirurgia High Technology** (Roma - Azienda Policlinico Umberto I) e **Odontoiatria e protesi dentaria** (Roma - Azienda Policlinico Umberto I) per l'anno accademico 2021-2022, presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, previo superamento di una prova di ammissione (cfr. già doc.7).
8. Nel Bando l'Università ha confermato la data della prova di ammissione del 3/09/2021 e i criteri di valutazione indicati dal Ministero disponendo che la stessa si sarebbe tenuta presso le sedi della Sapienza di Roma, Latina e Rieti e i posti provvisori disponibili presso l'Azienda Policlinico Umberto I, il Polo Pontino, l'Azienda Ospedaliera S. Andrea².

² Il numero dei posti provvisori messi a disposizione dalla Sapienza, per i candidati dei paesi UE è stato così indicato:

- 660 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Roma Azienda Policlinico Umberto I;
- 145 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo Pontino;



9. L'art.9 del suddetto Bando ha poi indicato le date per la pubblicazione dei risultati e della graduatoria di merito: il 17/09/2021 è stata prevista la pubblicazione da parte di CINECA (per conto del MUR) del punteggio ottenuto dai candidati; il 24/09/2021 è stato stabilito che i candidati avrebbero potuto prendere visione dell'elaborato e del punteggio sulla propria pagina personale riservata sul portale University; il 28/09/2021, infine, è stata fissata quale data per la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa nell'area personale riservata agli studenti del portale.

*

10. La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la PROVA UNICA SELETTIVA di medicina e Chirurgia / Odontoiatria per l'a.a.2021/2022 indetta con il richiamato Bando dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha svolto il TEST (come tutti gli altri candidati il 3/09/2021) presso la sede di Rieti intendendo iscriversi, quale sede prescelta, al corso della predetta facoltà (**doc.12**).

11. Tuttavia, all'esito della prova e alla pubblicazione della graduatoria definitiva, diversi candidati hanno segnalato la presenza di domande errate, tanto che, con nota del 10/09/2021, il MUR HA **AGGIORNATO** il modulo di questionario con le risposte esatte, **riconoscendo** da una parte che *"in tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) tranne per i quesiti n. 2, n. 21 e n. 23 per i quali la soluzione è la risposta contrassegnata da asterisco"*³ e **annullando**, dall'altra, il quesito **n. 56** perché *"nessuna delle risposte è la soluzione"* con l'attribuzione di 1,50 punti a prescindere dalla risposta fornita (**doc.13**).

12. Con l'annullamento della domanda n.56, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di **"35,40"** che le ha permesso di collocarsi tra gli IDONEI all'ammissione (minimo 20 punti) ma purtroppo non le è sufficiente per rientrare nell'ultimo posto utile all'ammissione al corso (punteggio minimo iniziale 36,9) e ciò neppure a seguito dei successivi "abbassamenti" di soglia dovuti agli scorrimenti di graduatoria pubblicati sul portale (**36,4**).

-
- 180 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
 - 45 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia High Technology, Roma Azienda Policlinico Umberto I;
 - 84 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Roma Azienda Policlinico Umberto I.

³ Quindi la E) per la domanda 2, la E) per la domanda 21 e la D) per la domanda 23.



13. In particolare, la ricorrente ha riportato il **punteggio complessivo di 35,40** ripartito nei seguenti punteggi:

- Totale ragionamento logico e cultura generale: 10,60;
- Totale biologia: 16.00;
- Totale chimica: 5.50;
- Totale fisica e matematica: 3.30;

14. Quanto invece alle citate domande ERRATE la ricorrente ha **risposto** come segue:

- alla numero 2 (la n.3 nel Test della candidata): in modo errato - 0,4;
- la numero 21 (la n.18 nel Test della candidata): in modo errato -0,4;
- la numero 23 (la n.28 nel Test della candidata): in modo corretto + 1,5;
- la numero 56 (la n.57 nel Test della candidata): in modo corretto + 1,5.

15. In seguito, dopo un'accurata analisi delle domande, è emerso che anche il **quesito n.28** (n.60 nel Test della ricorrente), a cui la ricorrente ha risposto in modo errato (-0,4), è stato formulato in modo ambiguo e non corretto.

16. Con PEC del 25/10/2021, per il tramite del sottoscritto difensore, la ricorrente ha avanzato poi istanza di accesso agli atti all'Ateneo – che non ha ancora riscontrato la richiesta - per ottenere copia dell'elaborato svolto dall'istante, di tutti i verbali della Commissione d'esame redatti durante la prova nonché i nominativi e i dati anagrafici degli altri candidati ammessi ai corsi al fine di provvedere alla notifica del presente ricorso anche nei loro confronti (**doc.14**).

17. Con il presente ricorso parte ricorrente si trova costretta a contestare la graduatoria nella parte in cui la esclude illegittimamente da coloro che sono ammessi ai corsi nonché gli ulteriori atti impugnati - previa iscrizione con riserva - per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. E DEI RELATIVI PRINCIPI DELLA “PAR CONDICIO” TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA ASSEGNATO ALLA CANDIDATA DUE QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PALESEMENTE AMBIGUI, INCERTI, ERRATI E MAL POSTI E DALLA STESSA SBAGLIATI (NN.2, 21 E 28). PROVA DI RESISTENZA.



Questa difesa segnala innanzitutto l'esistenza di gravi irregolarità nella formulazione di alcuni quesiti sottoposti alla candidata, tanto che il Ministero ha confermato che le domande 2, 21, 23 recavano una soluzione diversa rispetto a quella prospettata mentre la numero 56 è stata annullata perché nessuna delle risposte fornite era quella esatta.

La ricorrente ha fornito la risposta corretta sia alla domanda 23 che alla domanda 56 mentre ha sbagliato i quesiti n.2 (la n.3 del Test della candidata) e n.21 (la n.18 nel Test della candidata), che le sono "costati" la sottrazione del punteggio di -0,4 e la mancata attribuzione dei punti previsti per la domanda corretta di 1,5.

A queste domande errate si aggiunge anche il quesito n.28 anch'esso sbagliato dalla ricorrente.

Nel caso in cui l'Ill.mo Collegio dovesse rilevare l'erroneità dei predetti quesiti, con il ricalcolo del punteggio relativo, la ricorrente otterrebbe quindi l'eliminazione del punteggio negativo di - 0,4 e l'attribuzione del punteggio per la risposta corretta di 1,5 punti per **un totale di 1,9 punti a quesito, che le consentirebbe di aggiungere 3,8 punti in più (2 quesiti errati) al punteggio complessivo.** La rivalutazione del punteggio permetterebbe alla ricorrente di scalare la graduatoria e raggiungere la soglia minima prevista per l'accesso all'immatricolazione al corso di laurea in medicina indetto per l'AA 2021-2022 di **36,4**: infatti $35,40 + 5,7$ punti (3 quesiti errati e sbagliati dalla ricorrente) = **41,1** (di gran lunga superiore rispetto alla soglia minima inizialmente prevista).

Tenuto conto di ciò, è dunque interesse della ricorrente contestare la formulazione delle predette domande perché ambigue, errate e/o comunque dubbie per i seguenti motivi.

La Domanda n.2 di logica è formulata nel seguente modo:

Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se $A \cap B \cap C$ contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?


- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- * E) 0

Nel quesito numero 2 del test di Medicina e Odontoiatria del 2021 veniva dunque chiesto ai candidati di individuare quanti diagrammi potessero rappresentare graficamente una






combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, A, B e C, che contengono ciascuno 4 elementi. Il quesito ci fornisce l'ulteriore indicazione che l'intersezione dei tre insiemi contiene solo 1 elemento e 1 elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene all'intersezione di C con un altro insieme).

La situazione di partenza è espressa pertanto dalla seguente figura:



Dal momento che ogni insieme contiene 4 elementi, l'insieme C contiene 4 elementi.

Ci sono quindi 3 modi possibili in cui si possono disporre i 4 elementi di C, come mostrato nelle figure (1), (2) e (3).




Dal testo dell'esercizio si capisce inoltre che il numero di elementi che appartengono solo ad A è 1 in più di quelli che appartengono solo a B. Tuttavia, in ciascuno dei 3 casi, questa condizione risulta inconsistente con il fatto che ciascun insieme abbia 4 elementi.

Per esempio, nel caso (1), devono essere disposti, sia in A che in B altri due elementi, ma non c'è modo di farlo, rispettando la condizione che il numero x di elementi che appartengono solo ad A sia 1 in più del numero y di elementi che appartengono solo a B. Infatti, se $x = 2$, $y = 1$, ma allora $z = 1$ perché B ha 4 elementi.



Ne segue quindi che A ha 5 elementi. Se $x = 1$, $y = 0$, ma allora $z = 2$ perché B ha 4 elementi e quindi A avrebbe ancora 5 elementi. Analoghi ragionamenti valgono per gli altri 2 casi.



L'unica risposta accettabile potrebbe quindi essere 0, dal momento che è impossibile rappresentare graficamente questa combinazione di elementi, ma la risposta inizialmente fornita dal MIUR è stata "2", rettificando in seguito la soluzione con "0" e quindi lasciando come valida la domanda e il relativo punteggio per tutti i candidati.

E' innegabile però che il predetto quesito è ambiguo e comunque riporta una soluzione errata indicando tra le risposte lo "0" laddove, in realtà, sarebbe invece corretto indicare **"nessuna o nessuno dei modi"**, come chiarito dall'Associazione Logical Education nell'allegata relazione (doc.15).

*

La domanda n.21 è formulata come segue:

Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

- A1: l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi,
- A2: in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10^{-31} e 10^{-29} ,
- A3: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni

A) A1 e A2

B) A2 e A3

C) tutte

D) A1 e A3

E) nessuna

Si premette che la domanda 21 è stata **ERRONEAMENTE INSERITA** nella sezione di Cultura generale MA riguarda argomenti di Chimica e ciò rappresenta un ulteriore vizio del TEST, come si avrà cura di chiarire meglio di seguito nel successivo motivo di gravame.



In ogni caso, la domanda richiede di valutare la veridicità di tre affermazioni A1, A2, A3 in cui solo la prima relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.

In un primo momento il Ministero ha indicato esatta la risposta A (A1 e A2) poi, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, ha **modificato** la risposta con la E (nessuna), considerato che l'enunciato A2 è falso, perché le masse atomiche degli elementi sono comprese tra ordini di grandezza di 10^{-27} e 10^{-25} kg., così come **A3**, in quanto tutti gli elementi presentano isotopi, ovvero atomi di uno stesso elemento che hanno uguale numero atomico (numero di protoni) ma diverso numero di massa (protoni + neutroni), differendo per il numero di neutroni contenuti nel nucleo

Si aggiunge che la modifica della risposta con la lettera E (nessuna) per intendere che la risposta corretta sarebbe stata A1 (opzione che non è presente tra le 5 fornite, visto che l'idrogeno è l'unico elemento ai cui isotopi sono assegnati nomi diversi da quello dell'elemento - prozio, deuterio e trizio) non toglie che il quesito sia comunque ambiguo e mal posto (*cf. già doc.15*).

*

La domanda n.28 è formulata come segue:

Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?

- A) Ciclo di Calvin;**
- B) Fermentazione lattica del glucosio;**
- C) Ciclo di Krebs;**
- D) Glicolisi;**
- E) Catena di trasporto degli elettroni.**

La domanda è errata perché, tra i processi riportati, ve ne sono tre (3) che non coinvolgono direttamente la sintesi di ATP: se è vero che il ciclo Calvin (risposta indicata come corretta dal Ministero) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipendente dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione lattica non porta direttamente alla sintesi ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

La ricorrente è stata quindi ingiustamente e gravemente penalizzata dall'errata e ambigua formulazione dei predetti quesiti nonché dalle risposte fornite dall'Amministrazione!



Sotto un primo profilo, è principio consolidato in giurisprudenza che "*l'ambiguità e la contraddittorietà*" dei quesiti, sono in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (*cf. tra le tante: T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; TAR Lazio, sezione III quater n. 10628/2019*).

Da ultimo questo Tribunale ha confermato che le domande dei quiz a risposta multipla devono essere predisposti in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, quindi devono essere **formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta. Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (*Cfr. T.A.R. Roma n.7346/2021 e tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862*).

Quanto alle **soluzioni prospettate**, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito invece l'ulteriore e consolidato principio secondo cui la formulazione di un quesito deve contemplare **la presenza di una risposta "oggettivamente" esatta** rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di quiz a risposta multipla che conduca a **una risposta univoca** ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (*Cfr. Consiglio di Stato n.5820/2020*).

Se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può infatti individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte **siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza** o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Né è configurabile, nel caso di specie, qualsivoglia discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla **deve prevedere con certezza una**



risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “*par condicio*” desumibile dall'art. 97 Cost.

In sostanza, nei quesiti a risposta multipla, la Commissione deve assegnare domande che contemplino quesiti CHIARI E COMPLETI E IN CUI SOLA UNA RISPOSTA DEVE RITENERSI QUELLA CORRETTA.

Tenuto conto della formulazione delle domande e delle diverse possibili soluzioni (come prospettato dallo stesso Ministero) sussistono quindi tutti i presupposti per l'annullamento delle domande n.2, 21 e 28 con la conseguente assegnazione del **punteggio complessivo di 5,7 in più alla ricorrente** (si è detto 1,9 punti in più a domanda tenuto conto della sottrazione del punteggio di -0,4 e della mancata attribuzione di 1,5).

Il ricalcolo del punteggio permetterebbe alla Albano di ottenere l'ammissione ai corsi, considerato che alla stessa sarebbe sufficiente anche l'annullamento di **una sola** delle domande contestate per garantirsi l'ammissione: con 1,9 punti in più la stessa supererebbe infatti la soglia minima di 36,4 ($35,40 + 1,9 = 37,3$).

§§

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST.; VIOLAZIONE DELLA “*LEX SPECIALIS*” E DEI RELATIVI PRINCIPI DELLA “*PAR CONDICIO*” TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA ASSEGNATO ALLA CANDIDATA 5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PALESEMENTE AMBIGUI, INCERTI, ERRATI E MAL POSTI, OLTRE AD AVER INSERITO UNA DOMANDA DI CHIMICA TRA QUELLE DI CULTURA GENERALE.

Ferme le precedenti valutazioni, IN VIA GENERALE, merita segnalare l'illegittimità del Test nella parte in cui ha previsto gravi irregolarità nella predisposizione dei quesiti perché formulati in maniera confusa e complessa con risposte ambigue ed errate, causando per la ricorrente grosse difficoltà nell'affrontare la prova e nel rispondere alle domande a prescindere dalla risposta data.

Il presente motivo è quindi volto a rappresentare un profilo di illegittimità generale della prova e a dimostrare come la richiamata formulazione abbia ingenerato uno stato di tensione e ansia nella ricorrente, con notevole perdita di tempo e di perdita di fiducia nelle proprie capacità e nella propria preparazione e che, invero, se diversamente posta, sarebbe stata affrontata con serenità di giudizio e con l'apposizione della corretta risposta.



Oltre ai citati quesiti (**2, 21 e 28** – cfr. I motivo) il Ministero ha confermato l'ERRORE DI FORMULAZIONE DELLA **DOMANDA N.56** (la numero 57 per il Test della candidata), precisando che *“nessuna delle risposte è la soluzione”* e attribuendo, di conseguenza, il punteggio di 1,50 indipendentemente dall'aver o non avere fornito alcuna risposta.

A ciò si aggiunge l'errata formulazione del **quesito n.23 di biologia** a cui la ricorrente ha risposto comunque in modo corretto e che richiedeva al candidato di rispondere alla seguente domanda:

In una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?

A) 2400

B) 1500

C) 1200

D) 1800

E) 3600

Il quesito presupponeva di ricavare il numero di adenine (A) in una molecola di DNA conoscendo il numero di guanine (G) e il totale di nucleotidi presenti.

Anche la risposta inizialmente indicata dal Ministero nella lettera A è stata successivamente corretta con la risposta D (1800), perché applicando la prima delle regole di Chargaff sulla complementarità tra le basi azotate si può dimostrare che se le G sono il 20% del totale allora anche le citosine sono il 20%, mentre le timine e le adenine saranno entrambe il 30% del totale e cioè 1800.

Tuttavia, ciò non toglie comunque l'errata formulazione della domanda perché la Commissione avrebbe dovuto specificare quantomeno che si trattava di un doppio filamento (*cfr. già doc.15*).

Risulta evidente quindi che, a prescindere dalle risposte fornite dalla candidata, il Test ha riportato **5 QUESITI ERRATI (nn.2, 21, 23, 28 e 56)** o comunque formulati in modo ambiguo o dubbio inducendo in **confusione la ricorrente** che, con soli 100 minuti a disposizione per rispondere, è stata sottoposta a una tensione emotiva tale da compromettere la riuscita complessiva del test e la valutazione serena delle successive domande.

Si tratta comunque di una ragazza giovane che comunque ha dimostrato di essere una studentessa brillante e molto preparata avendo conseguito il diploma di maturità con il punteggio di 110 nonché partita da basi solide e da approfondimenti e studi consoni



all'espletamento del test in medicina, tanto che, senza particolari difficoltà, la stessa ha superato anche i test di ammissione ad ingegneria aerospaziale.

E' quindi innegabile che la presenza di domande errate ha influito senza dubbio sulla prova svolta dalla ricorrente e, in generale, sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibilità di incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei candidati, che hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.

Nessuna remora può allora permanere in merito al fatto che la selezione operata attraverso l'apposizione di tali quesiti - a fronte del numero dei posti disponibili - sia illegittima stante la palese erroneità e ambiguità della formulazione di domande e annesse risposte.

Come si è già visto se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Sul punto il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"*. (**Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, ordinanza cautelare n. 840**). Dello stesso avviso è il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, ordinanza cautelare n.838**). Si aggiunge inoltre che "l'ambiguità e la contraddittorietà" dei quesiti, sono in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (*cf. tra le tante: T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; TAR Lazio, sezione III quater n. 10628/2019*).



Tanto è accaduto nel caso di specie dove si è riscontrata la presenza di 5 quesiti mal posti di cui uno (il numero 56) riconosciuto dallo stesso MUR che ha provveduto al suo annullamento per tutti i candidati, ne deriva quindi la palese illegittimità della prova.

*

Da ultimo, come accennato in precedenza, si rammenta che **il quesito 21 è stato inserito nella sezione di cultura generale mentre è chiaramente una domanda di chimica.**

Tale errore ha comportato la modifica del numero di domande previste dal Bando nei singoli argomenti perché il Test avrebbe dovuto prevedere 12 domande di cultura generale e 12 domande di chimica mentre, a causa di tale errore, sono state previste 11 domande di cultura generale e 13 domande di chimica.

Sotto quest'ultimo profilo, è ormai principio consolidato in giurisprudenza che il bando di concorso pubblico, in quanto "*lex specialis*", vincola non solo i candidati, ma la stessa P.A., alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di "par condicio" tra i candidati (*tra le tante: C.d.S. n.963/2017; Tar Napoli n.5322/2019*)

Il Bando genera infatti nei confronti dei candidati un livello di "affidamento" circa il rispetto da parte della P.A. della "*lex specialis*" in esso contenuta non inferiore a quello generato dai predetti atti negoziali, con la conseguenza che un'eventuale modifica dello stesso non può essere presidiata da garanzie formali meno incisive di quelle previste nei rapporti tra privati per atti negoziali rivolti al pubblico.

In considerazione di ciò, quanto accaduto comporta un chiaro vizio della procedura selettiva per arbitraria modifica dei criteri di selezione previsti sia dal Decreto Ministeriale n.730/2021 che dal Bando indetto dall'Università.

§§

III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264 DEL 2 AGOSTO 1999 (IN G.U. N. 183 DEL 6/8/99), VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI E ACCORDO FORMALE CONFERENZA PERMANENTE STATO – REGIONI – PROVINCE AUTONOME); ILLOGICITÀ MANIFESTA ED ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI: CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER L'ANNO ACCADEMICO DI



RIFERIMENTO E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO PER L'ACCESSO AI CORSI.

Con i Decreti n.740 del 25-06-2021 e **n.1071 dell'1/09/2021** il MUR ha quindi determinato il numero complessivo di **14.332 posti disponibili** a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) per l'anno accademico 2021/2022.

Con il presente motivo si contesta che il numero complessivo dei posti messi a concorso E' INFERIORE al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi.

E' opportuno premettere che la previsione del c.d. "numero chiuso" per l'accesso alla facoltà di Medicina è contenuta nell'art.1 della L.n.264/99 (norme in materia di accessi ai corsi universitari) e che l'accesso alle Facoltà di Medicina si deve conformare alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo della didattica, della disponibilità dei laboratori, delle sufficienti esperienze cliniche, di accedere alle specializzazioni e di assicurare la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi da commisurare al fabbisogno nazionale considerata anche la libera circolazione di professionisti in ambito UE.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto agli Stati la facoltà di adottare le misure più opportune per garantire elevati livelli di formazione al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica e, parimenti, la CEDU ha affermato la limitazione all'accesso agli studi universitari non è incompatibile con l'art.2 del Protocollo 1 tenendo presenti le risorse disponibili al fine di garantire alti livelli di professionalità.

L'art.3 della L.n.264/99 ha affidato la determinazione dei posti disponibili "a livello nazionale" al MUR, chiamato anche a ripartire gli stessi tra i vari Atenei che, invece, valutano la propria offerta potenziale, tenendo conto: dei posti, delle aule, delle attrezzature, dei laboratori scientifici per la didattica, del personale docente, del personale tecnico, dei servizi di assistenza e tutorato, dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate. Quindi, sulla base delle capacità dei singoli Atenei di garantire la formazione agli studenti, il MUR emana un apposito decreto annuale per l'accREDITAMENTO dei singoli corsi.

La capacità formativa globale va poi coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico disciplinata dall'art.6 ter del D.lgs.n.502/1992 (riordino della disciplina sanitaria) in base a cui vengono determinate le esigenze del servizio sanitario nazionale



da parte del Ministero della Sanità, tenuto conto dell'accordo della Conferenza permanente fra Stato, le Regioni e le Province autonome.

Preso atto di ciò, nella specie **si contesta** la decisione del Ministero di determinare un numero complessivo di posti a livello nazionale IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL FABBISOGNO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

A tal proposito è doveroso precisare che, nella graduatoria unica nazionale, la ricorrente ha ottenuto un punteggio prossimo alla soglia di accesso (35,40) e che, laddove fossero aumentati i posti disponibili con conseguente scorrimento della graduatoria, la stessa ne avrebbe un sicuro vantaggio. Non vi è dubbio, pertanto, che ove venissero resi disponibili tutti i posti dell'offerta formativa indicata dagli atenei la ricorrente potrebbe iscriversi al corso.

Tenuto conto di tutto ciò, a sostegno dell'illegittimo sottodimensionamento dei posti, giova soffermarsi SIA SULL'ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA PANDEMICA CHE SUL PROBLEMA DELLA RICETTIVITÀ STRUTTURALE.

E' agli occhi di tutti la grave situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha palesato **l'assoluta necessità di personale medico per fronteggiare l'aumento dei casi di ricovero e di terapia di pazienti contagiati dal virus.**

Questo dato è incontrovertibile e, come ha ricordato il Consiglio di Stato nella ineccepibile ordinanza n.7441/2020, *"i numeri attuali dei medici in servizio e di quelli che stanno per entrarvi non è sufficiente a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura"*.

Si tratta di considerazioni espresse poco meno di un anno fa con riferimento all'iscrizione all'anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza e che, come indicato dal Consiglio di Stato, sono tuttora valide (*"a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura"*).

Si deve tener conto infatti che, quest'anno, il numero dei posti a disposizione rispetto al predetto anno è cresciuto solo di poche unità (11.568 nel 2019, 13.072 nel 2020 e 14.332 2021), ne deriva che "le parole" del Consiglio di Stato non sono state minimamente considerate da parte dell'Amministrazione.

Sotto un altro profilo, è ormai evidente che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato nella recente ordinanza n.3315/2020 (e successive



pronunce tra cui Sentenza n.377/2021 del TAR L'Aquila) è esplicitamente consentita una più **efficacie ed economica didattica a distanza**, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami online, e non solo per il periodo dell'emergenza da Covid-19.

Sotto questo profilo è privo di logica quanto stabilito dal DM n.289/2021 secondo per la suddetta facoltà non si potrebbe attuare *“oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza”*, posto che è davvero incomprensibile suddividere l'attività didattica in percentuali tanto più quando non è chiara la ragione di tale limitazione.

Va aggiunto inoltre che l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei senza indicare le modalità con cui sono state accertate le precise potenzialità delle sedi universitarie interessate, senza svolgere una analitica e particolareggiata attività istruttoria presso i singoli Atenei e senza verificare la possibilità dell'offerta formativa a distanza.

Quindi in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, l'offerta limitata dei posti da parte degli atenei, non ha rispettato il reale e oggettivo maggiore fabbisogno produttivo nazionale che, pertanto, è destinato a rimanere insoddisfatto, tenuto conto non solo delle fisiologiche percentuali di abbandono dei corsi accademici, ma anche del particolare momento storico di pandemia in cui l'aumento del numero dei sanitari appare di assoluta necessità e priorità.

Al di là della formalistica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero non sussiste alcuna attestazione e valutazione sulla necessaria correlazione tra i dati reali e l'analisi degli stessi e men che meno un'indagine seria e veritiera indispensabile per riportare adeguatamente il numero degli studenti, iscrivibili con parametri certi ed indiscutibili.

In tale quadro si contestano, pertanto, le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione inerente la prova svolta il 3/09/2021 comprese:



- le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria per l'a.a.2021/2022, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti;
- l'elaborato svolto dalla ricorrente con tutte le risposte fornite, l'elenco dei nominativi dei candidati ammessi con indirizzo di residenza e tutti i verbali della Commissione redatti durante la prova svolta il 3/09/2021 per l'Università degli Studi La Sapienza – sede di Rieti (richiesti con apposita istanza del 25/10/2021 alla quale non è stato ancora fornito riscontro).

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* sul sito istituzionale dell'Amministrazione per integrare il contraddittorio tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati, dell'anonimato della graduatoria e delle difficoltà della loro individuazione.

Si precisa altresì che questa difesa ha inoltrato anche apposita istanza di accesso agli atti per conoscere gli indirizzi dei controinteressati a cui l'Amministrazione non ha mai dato riscontro (*cfr. già doc.14*).

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il “*fumus boni iuris*”, si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al “*periculum in mora*”, occorre sottolineare quanto segue.

E' indubbia la presenza di un danno grave e irreparabile per la ricorrente, perché l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe alla stessa la possibilità di accedere subito al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e, quindi, di non poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami previsti dal corso.

Sussistono i presupposti per l'adozione di una idonea misura cautelare volta a ottenere l'iscrizione con riserva al predetto corso, anche perché laddove il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” della ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.



Si rende quindi necessaria l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta alla ricorrente l'immatricolazione con riserva al corso di laurea prescelto che inizierà a breve.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, l'ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione che, in caso di accoglimento del gravame, non si troverebbe nella necessità di reiterare l'intero procedimento concorsuale. Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: *Consiglio di Stato n.3018/2015*).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta alla ricorrente l'ammissione al concorso in oggetto.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso per le ragioni indicate dichiarare illegittimi gli atti impugnati e per l'effetto:

1. in via cautelare, ammettere con riserva la ricorrente al corso di laurea prescritto presso l'Ateneo indicato come sede di preferenza e/o concedere ulteriore idonea misura cautelare per sospendere gli atti impugnati.
2. nel merito,
 - in via principale, in accoglimento del I motivo, annullare le domande n.2, 21 e 28 contestate per le ragioni indicate e, con il ricalcolo e l'attribuzione dei dovuti punteggi, ammettere la ricorrente al corso di laurea presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei via via indicati o, infine, in quelle ove la stessa sarebbe potuta entrare in ragione del punteggio ricalcolato;
 - in via subordinata, in accoglimento del II motivo, annullare per i motivi indicati l'intera procedura selettiva;
 - in via subordinata, in accoglimento del III motivo, dichiarare illegittima ed errata l'indicazione dei posti disponibili e, per l'effetto, disporre l'adeguamento alle effettive capacità ricettive degli Atenei, con



conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria a favore della ricorrente;

3. In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, liquidando il danno conseguente alla mancata e/o reiterata iscrizione da determinarsi in via equitativa per equivalente nella misura ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interesse.

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n. 115, si dichiara versato nell'importo di € 650,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria unica nazionale pubblicata il 28/09/2021;
2. Elenco pubblicato il 17/09/2021;
3. Schermata prova – TEST;
4. Decreto n.730/2021;
5. Decreto n.740/2021;
6. Decreto n.1071/2021;
7. Bando Università La Sapienza;
8. Accordo Conferenza permanente;
9. DM n.289/2021;
10. Questionario – TEST;
11. Avviso del 20/05/2021;
12. Attestato di partecipazione Albano;
13. Nota del 10/09/2021 – TEST Aggiornato;
14. Istanza di accesso del 25/10/2021;
15. Relazione;
16. Istanza di accesso.

Roma, 24/11/2021

Avv. Riccardo Di Veroli